non sono puramente ecclesiastiche. Così per esempio, il Concilium Sancti Abundii, raggruppava i comuni odierni di Gentilino e Montagnola con le frazioni di Viglio, Orino, Arasio, Certenago, Poporino, Barca, Scairolo. Oggi ancora essi formano una parrocchia unica, ma nel Medioevo essi si presentano, anche di fronte allo Stato, come complesso unitario mentre anche le terre sono rimaste comuni 95). E ciò nonostante le frazioni hanno territori e particolarità proprie, che le fanno apparire quali comuni distinti 96). Confinante direttamente era il Concilium Sancti Petri de Pamio, al quale appartenevano i comuni odierni di Pambio-Noranco, Pazzallo e Calprino con le frazioni di Morchino, Guidino, Levina, Fontana, Senago. Questo concilium sembra meno strettamente legato di quello di Sant'Abbondio, i singoli comuni appaiono regolarmente autonomi non solo nel campo economico, ma anche negli elenchi di Como del 1335. Altrimenti l'unità del comune statale, rimaneva 97). La parrocchia costituita nel 1472 a San Pietro Pambio si estese però al comune di Carabbia con Grancia e Berina 98) e ad un concilium situato più a sud, che si unì a loro: il Concilium de Agra et Premona, formatosi probabilmente attorno alla chiesa di Sant'Ambrogio di Barbengo, con gli abitati di Bigogno, Casoro, Casaccia, Figino e altri 10). Altri concilia erano Mor-

^{95) 1335} elenco delle misure: comune concilii sancti Abondii, così anche più innanzi 1453 (doc. 57) e liste 1470 e 1473 (§ 16 n. 87 e § 14 n. 67). — 1422 Certenago comunis consilii sancti Abundii (mon. 1921, 64), § 8 n. 16 (1354), 211, ecc. — Maspoli 103. Beni domunali v. n. 31.

⁹⁶⁾ Doc. 11. — 1270 (CT pag. 81 sgg.) Territorium di Avilio Gentallino, Populino, Certenago, Araxio. — XIII sec. (S. Abb. 111, senza data) notizie su Agnuzzo, pecia... et dicunt vicini de Alasio esse suam. — 1335 comune de Barca, Certenago et Avilio v. § 8 n. 16. — 1386 Montagnola v. § 6 n. 145.

per il concilio di Fontana (pag. 200), il quartarius presente a Pamio, Naurancho, Calprino (certo così invece di Caprino), Guidino, Morchino, Navino (= Levina), (§ 16 n. 87), strade 1473 (§ 14 n. 67): solo S. Pietro Pambio. — Nel campo ecclesiastico: fondazione di parrocchia 1472: Calprine, Pambio, Pazallo, Morchino manfontana » (Mon. 1923 pag. 173).

⁹⁸⁾ Mon. 1923, pag. 173. Oltre ai nominati nella n. 97: 2 di Carabbia. 2 della Berlina per il comune di Carabbia e 1 di Agra, 1 di Bidogno, 1 di Casoro per il comune di Agra. — Carabbia forse dapprima più unito a Carona: alla fondazione della parrocchia di Carona 1425 petitio degli habitatores castrorum sive terrarum de Carona et de Giona necnon de Melide ac de Carabia. — Indipendente per gli affari civili: 1335 (elenco delle misure), 1453 (doc. 57), lista dei soldati 1470 (§ 16 n. 87). — Unito con Grancia fino al 1825 (v. 1644 Bell. ster. ser. II, III 12 sgg.).

Premona = Barbengo: 1422 vicinantia de Agra et Premona, presenti 6 de Agra, 2 de Barbengo coh, ecclesia sancti Ambrosii de Premona. V. inoltre § 8 n. 79, 80. — 1453 (doc. 57): Agra et Barbencho. — Negli affari ecclesiastici: tetto della chiesa (n. 88): Biagonum et Premona cum teto suo concilio. 1472 per Pambio v. n. 98, ma Barbengo un cappellano alla fine del XV sac. v. Ball. 1

cote con Vicomorcote e Castagnola con Ruvigliana e Suvigliana 100), e poi, raggruppato attorno alla Chiesa di Santa Maria a Pazzalino, quello di Pregassona con le frazioni di Ligaino, Orlino, Sala, Villa, Botogno, Albonago e forse anche Viganello 101). E finalmente nel Malcantone troviamo il Concilium Sanciae Mariae de Juvenia, formato dai villaggi di Iseo, Cimo, Vernate e Aranno, del quale conosciamo però unicamente la funzione ecclesiastica 101. Già abbiamo detto che non si può affermare che l'origine dei Concilia sia puramente ecclesiastica. Ma i bisogni ecclesiastici, per adempiare ai quali le piccole comunità, povere come erano, singolarmente non bastavano, costituivano il legame, che le tenne a lungo unite e che non le lasciò frazionare totalmente in piccoli comuni 102).

4. Mentre per ragioni economiche ed ecclesiastiche, non sorgono necessariamente dei commi. la terza sfera della convivenza umana, quella statale, ne è sempre e dovunque la condizione, là dove gli uomini economicamente e spirit almente attivi, convivono non in anarchia, ma in rapporti ordinati e coordinati. Con l'attributo « statale » intendo tutto ciò che si riferisce a traffico e rapporti, tutto ciò che contribuisce al mantenimento dell'ordine, tutto ciò che crea diritto e assicura protezione. Auche se la forma di attività economica e di esistenza sono nettamente individualistiche, un villaggio e la campagna necessitano di

¹⁰⁰⁾ Morcote, Tetto della mesa n. 88): Murchote cum toto suo concilio. Morcote, nel sec. XVII. aveva ancora etto di sè Carabietta (mon. 1922, 185). — Castagnola: 1335 elenco delle misure: con me de C. cum comunibus de Roveliana et de Segugniana. Elenco delle strade comunia entenarii conscilii de Castigniolla et de Gandrio. — 1395 dic. 28 (Motta) affitto mi territorio de Roveliana vicinantie de Castignola. — 1453 (doc. 57) solo C. da questo circondario, così pure 1470 lista di soldati.

dale di Lugano: totam mean partem tocius decime de Pregassona et eius concilii et corum pertinentiis... excepta tamen... decimam ambroxianam que coligitur in loco et territorio de Albonago et meius pertinentiis, que decima est in predicto loco de Pregassona et non debet esse ma predicto indicato... De qua vero decima indicata ipsi ospitali... l'ospedale leve dare ecclesie sancte Marie predicti concillii de Pregassona seu monache vel mona ho... annuatim per suos novellos... staria 2 blave... et concia 2 vini. — 1835 elenco delle misure: totum concilium de Precasona debet substinere brentam et stateram. Il quartarius si trova a Albonago, Pazalino. Precassona, Salla, Rodolino Orlino. Legadino (Ligaino), Viganello. Di tutti questi nel concilio generale 1453 e nella lista di seldati 1470 solo Pregassona e Viganello. Per l'ultimo v. § 8 n. 70. — Singoli territori v. n. 11, inoltre (§ 8 n. 69, 70, 218), § 6 n. 185; giugno 1416 (Arosia beni in loco et territorio de Vedexago et de Albonago. — Fondazione della parrocchia di Pazalino 1467/72 (Mon. 1923, 169): comuni di Pregaesona, Viganello, Legayno.

¹⁶²⁾ Elenco delle misure 1335: somune di Yse. c.d. Gimo. c.d. Aramic. — Elenco delle strade: comunia conscist de Zoena (?) et de Moliella. — 1453 Arano, Vernate, Cimo et Isec. Per affari eccessiastiti Maspoli 101 e seg.: S. Maria de Juvenia, de Giuvenia, Zuvenie.

¹⁰³⁾ Una parrocchia della pieve li Dongo sul lago di Como si chiama ancor oggi Concilio di Rumo.

strade pubbliche per permetterne il collegamento puramente esteriore. Una strada poteva sorgere col libero lavoro collettivo di tutti gli interessati, ma appena qualcuno si fosse rifiutato di collaborare, diventava necessaria una istanza, per obbligarvelo e precisamente un'istanza che potesse obbligare tutti. Per mantenere le strade libere, le fontane pulite, la quiete nel paese, per proteggere dai ladri i frutti dei campi e il bestiame nei pascoli occorreva un'organizzazione per tutta la località, cioè un comune 104). L'associarsi per questi scopi primitivi inerenti alla quiete e alla sicurezza avvenne nel salvamentum loci, che costituisce un elemento fondamentale - quanto ad usi e costumi e forme - del comune che sorgerà più tardi, e che già apparirà nell'epoca feudale. Tutti gli abitanti: nobili, contadini, servi, nessuno eccettuato, anche se altrimenti potevano rivendicare posizioni privilegiate, giuravano di attenersi a questo ordine 105). Tutte le funzioni maggiori della protezione giuridica, della procedura civile, della persecuzione dei reati, possono essere regolate da altre istanze esteriori cosicchè il servo può essere citato davanti al signore, il pertinente davanti al signore terriero, il nobile davanti a un tribunale feudale, il contadino libero davanti al placitum comitale. Ma per delitti campestri, per schiamazzi notturni, per negligenza negli obblighi ecclesiastici e per tutte le altre contravvenzioni minori, tali contravvenzioni dovevano essere punite e decise localmente, nessuno veniva citato altrove : davanti ad un tribunale cittadino o della corte. Per questa ragione la funzione statale è la base vera ed essenziale della comunità. Essa è pertanto una necessità perenne. Il famoso passo dell'Editto longobardo, che accenna ad una organizzazione locale, fa apparire l'adunanza del conventus ante ecclesiam non a scopi economici o ecclesiastici, ma a scopi giudiziari 106).

Non solo l'ordine interno è compito dello stato, ma altresì la protezione verso l'esterno. Nei secoli delle invasioni barbariche e poi più tardi ancora, durante le scorrerie saracene e le invasioni ungare, grande era la necessità di una simile protezione. Dato il frazionamento della proprietà terriera, un'organizzazione di difesa basata semplicemente sui rapporti privati e collegata alle associazioni signorili, sarebbe stata insuf-

¹⁰⁴⁾ Sull'esercizio di queste funzioni da parte dei comuni v. § 14, 3 e 4. Giurisdizione romana e longobarda locale sulla campagna v. Mayer II 577.

¹⁰⁵⁾ v. Bognetti 141. — Stat. Campione 17. Elenco degli oggetti de quibus omnibus rebus in salvamento positis... nemini liceat furtum facere vel acipere (sono nominati prodotti della terra, utensili, panni, ecc.). — Secondo il liber consuetudinum Mediolani del 1216 (MHP XVI col. 924) anche i servitori e il seguito del Dominus prestano il salvamentum, tranne il dominus stesso, come capo e rettore del comune. — Nel periodo comunale tutti gli habitantes v. § 13 n. 18.

¹⁰⁶⁾ Editto di Rotari 343 (Caggese I 54).

Gastel S. Pietro, a Morbio Superiore, a Cabbio e a Mugena abbiamo trovato castelli dove parecchi proprietari erano cointeressati, così che l'elemento territoriale vi appare chiaramente 107). Se consideriamo questi fatti unitamente alle Consuetudines Mediolanenses, secondo le quali tutti i rustici erano obbligati alla manutenzione di un castello — siano essi emancipati o no da altri obblighi verso i loro signori 108) — risulta che la costruzione del castello è un obbligo generale di diritto pubblico, e che il castello stesso adempie funzioni per la comunità. Se confrontiamo il numero dei castelli noti, nel Sottoceneri : circa 50 — e non abbiamo affatto la pretesa di averli contati tutti — con quello dei comuni. 130 circa, difficilmente possiamo affermare : ogni villaggio ebbe un suo castello, ma possiamo dire : ogni villaggio appartenne a un determinato castello 109).

La circoscrizione di un castrum, il distretto, entro il quale gli abitanti erano obbligati alla sua manutenzione, ad immagazzinarvi i loro prodotti, avendone in cambio protezione nei tempi di guerra, è la castellantia. Molte di queste castellanze sono scomparse senza che ne sopravvivesse la memoria poichè molti castelli furono distrutti durante le guerre fra le città; molti vennero soppressi dalla signoria della città che mal tolleravano questi rifugi della nobiltà locale, questi punti di appoggio dei comuni aspiranti all'autonomia. Molti vennero anche abbandonati dai signori che si trasferivano sempre più nelle città; e quando essi restavano in campagna, si impadronirono totalmente del castello, cosicchè ne decadde la funzione pubblica e l'importanza 110). Solo per circostanze speciali, quando adempivano anche ad altri compiti nell'ambito della castellanza, i castelli furono conservati come ente comune.

¹⁰⁷⁾ Per questo e quanto segue v. § 5, 7. — Castelli di villaggi v. anche Caggese I 176 nella Toscana; cfr. Poeschel, Burgenbuch von Graubünden pag. 28 : castra, che però spesso racchindono solo una parte dell'abitato.

¹⁰⁸⁾ MHP XVI col. 922 e seg., anche quando un dominus lascia liberi i suoi sudditi, rimane l'obbligo: castrum reficiant et murum et fossatum, et portinarium ponant ad guaytam et scaraguaytam, et fossatum circa castrum et villam et portas et clavaturas ferreas et in villa et castro, et in eo incastellent, quia tale onus utpote individuum ab omnibus districtabilibus fieri debere...— Importanza del castello nella formazione del comune v. anche Schneider cap. 4.

⁽doc. 2 e 4) e il passus castrorum sive terrarum (n. 97, 1425) lasciano supporre che i villaggi erano completamente cinti e muniti. Si distingue tuttavia tra castrum e fessatum villae; v. n. 9 anche § 8 n. 182, § 6 n. 166: o in castro o in loco.

Visconti (stat. 1335 pag. 342 tgo.) divieto di costruire o restaurare aliquod castrum vel rocham aut palatium sive turrim sine nostra speciali licentia; pena capitis. — Castelli di villaggio e di valle come fondamento di posteriori castelli feudali v. Poeschel E., Burgenbuch von Graubünden pag. 28.

Un caso simile l'abbiamo nella castellantia de castro Sancti Petri, la quale oggi ancor sopravvive nel comune di Castel San Pietro, che comprende, oltre il capoluogo: Castello, le frazioni di Obino, Gorla, Corteglia, Avra, Loverciano mentre nel Medioevo inglobava anche l'attuale comune di Balerna e, in un primo tempo, forse anche Coldrerio. Ma quest'ultimo si fece autonomo molto presto, sotto quasi tutti i rapporti 111). Tuttavia ancora nel secolo XVI i tre comuni erano associati nel possesso di un alpe sul Monte Generoso 112). Più a lungo e più strettamente rimasero uniti Castello e Balerna, i quali formavano un comune chiamato ora col nome dell'uno ora con quello dell'altro, sia nei confronti dello Stato, sia rispetto ai beni comuni 113).

Molto ben sviluppata era la castellanza di Sonvico. Essa comprendeva i tre villaggi di Sonvico, Dino e Villa e le piccole frazioni di Cimadera, Treccio e Stampa, ed è identica con la Curtis Summovici del monastero di San Carpoforo 114). Non pare ci sia dubbio che il castrum di

^{111) 1171 (}Racc. VI nr. 28) Mezana in loco et fundo castri sancti Petri. Mezzana si trova oggigiorno nei territori di Balerna e Coldrerio v. anche § 8 n. 140. Coldrerio è già comune indipendente nell'elenco delle misure del 1335 (CT pag. 193. 209).

contro il loro affittuario dominus Johannespetrus Busia, affinchè lasci loro libero: totam alpem montis Generi siti et jacentis in territori plebis Balerne, quam dictus J. tenuit ad fictum a dictis comunibus, videlicet a quolibet eorum comunium pro sua rata parte. — 1603 (Adami doc. 43) promiscuità di pascoli tra Castello, Villa-Coldrerio, Balerna e S. Fedele Vallintelvi. — Più tardi parti in possesso privato: 1629 agosto 6 (Castello, patr.) arbitramenti tra la comunità di Balerna (!) e parecchie di Mugio. Balerna aveva venduto ai Bosina di Mendrisio, riservandosi diritti di pascoli, 1/4 alpis de Genero. Quelli di Muggio hanno comperato da de la Selva de Morbio inf.: 1/2 pro indiviso alpis Generi. — 1772 (Castello patr.) il comune de Castello compera dal nobile Pasini di Montagna nella Valtellina 1/6 dell'alpe del monte Generoso (nelle mie fonti per la prima volta così).

delle strade: castelantia de castro sancti Petri cum Balerna. Concili generali 1424 e 1467 (doc. 50, 60) solo comune Balerna. — Propri territori: 1210 maggio 15 (S. Abb. 104) peciola in territorio de Gorla de castro sancti Petri ubi dicitur ad Lavellum; peciola in territorio de Balerna ubi dicitur in Arbosta. Inoltre § 8 n. 135 e sgg. 1204 (doc. 10) il comune loci de Balerna, pare cioè solo Balerna, permuta un appezzamento della comunantia. Ma nel 1355 marzo 26 (Balerna cap.) arbitrato tra comune et homines vicinanciae de Balerna et de castro sancti Petri e S. Vittore Balerna concernente il medesimo pezzo (o uno nelle immediate vicinanze?): 35 perticae ad Riveram, coh.: Brezia, ecclesia episcopalis, buschum de Costera de Rivera dicte ecclesie de Balerna, comune de Balerna. Il comune aveva distrutto la clausura quod crat subtus e tenuto occupato il territorio che veniva richiesto dal Capitolo e che deve ora investirlo del detto territorio.

v. § 8 n. 251 e sgg. spec. 254 e 265, doc. 49. — Cimadera e Treccio in Val Colla dal 1878 un comune a se stante. Rovelli Sonvico pag. 19 e sgg. assegna erroneamente anche la Val Colla alla castellanza (v. invece § 8 n. 51), inoltre Cadro, Davesco, Sureggio; là si trovavano però solo beni di singole comunità della castellanza, donde derivarono poi altri abitati. Circa questi vicini dimoranti fuori v. § 16 n. 164.

Sonvico sia stato il centro della signoria dell'abate. Ma poichè non era semplicemente una proprietà privata, ma una pertinenza, di diritto pubblico, del villaggio, così col lento decadere della sovranità feudale passò automaticamente al comune, che nel secolo XV lo ricostruì e appoggiandovisi ottenne una notevole autonomia 115). Anche la comunione degli alpi e dei pascoli, voluta in un primo tempo dal signore feudale, si mantenne quando, nel sec. XIII, si fece strada anche qui, la tendenza al frazionamento. Poi, senza costrizione alcuna, i tre comuni mantennero la comunione degli alpi, mentre altre terre appartenevano a due o a uno solo di essi, poichè già nel sec. XIII esistevano i singoli comuni 116). Gli stessi erano autonomi per gli affari interni ed avevano ufficiali propri, consules, decani e camparii 117). Anche la città di Como riconosceva questi singoli comuni, cosicchè la più grande comunità si indeboliva e tendeva alla dissociazione 118). Solo il secolo XV, con il suo sviluppo a tendenze involutive, portò ad un nuovo rifiorire. Poichè da allora in poi, accanto alle organizzazioni comunali, ne esisteva una propria per la castellanza: i consules castellantiae, ai quali, i consules delle singole località, presentano i rendiconti delle entrate e che dirigono gli affari comuni; e poi vi è un consiglio di 8 uomini, che emana statuti, ne cura l'esecuzione e sorveglia la gestione degli ufficiali 119). Non solo le maggiori funzioni statali, ma anche l'attribuzione delle multe, i regola-

¹¹⁵⁾ L'abate si nomina nel 1326 (CT pag. 180) dominus castelautie; la congregazione sotto la presidenza del suo rappresentante nella vinea Brinzellini: subtus castrum. Qui ancora nel 1364 (CT 70); nel sec. XV nel castrum (stat. Sonvico 159). Sull'evoluzione politica v. § 16 n. 160 e sgg.

¹¹⁶⁾ V. § 8 n. 261 (1206) e 262 (1326). Gli statuti del 1473 rispecchiano ancora le medesime condizioni: Nr. 117 carico comune dell'alpe ecc., Nr. 43 huscus de Sorivo. Nr. 121, 123 pascolo comune e così via. — 1514 (CT 84) si definiscono i confini dell'alpe de Maroxo che dev'essere comunantia pastura et alpes dictorum comunium de Sonvicho et de la Villa, et comuniter utentur et paschulantur inter eos, e i rimanenti territori, che sono separati. A Sonvico appartiene certamente come tuttora Dino.

¹¹⁷⁾ Stat. Sonvico Nr. 74: il console della Villa riscuote entrate e talie, fa i conti con i consoli della castellanza. Il camparo della Villa applica quivi le multe. — Nr. 70 i decani delli loci di Sonvico e Dino. — V. anche Nr. 117.

c.d. Ansono, c. loci de Coliono. Nel 1348 (CT 57) il comune loci de Somvico compera un mulino. Nel 1364 (CT 70) vicinancia comunium et hominum locorum vicinancie de Somvico, de Dignio et de la Villa, precepto X consulis comunis et hominum loci de Somvico, Y consulis... de Dignio, Z consulis... de la Villa, qui vicini erant plus duarum parcium dictorum vicinorum dictorum locorum dicte vicinancie dicte castelancie. Esiste quindi la connessione, ma nessuna organizzazione comune. — 1375 (CT 75) vicinantia comunis et hominum de Sonvicho. Statuto sui vota, festività religiose, elemosine, ecc.

Consiglieri Nr. 1, 3-6, 9, 145 e passim. — Un caneparius incerto: stat. Nr. 80 e sgg. ma tutti copiati dagli statuti della Valsolda (v. § 13 n. 9). Un camparius, che contemporaneamente quale usciere del comune, è servitor Nr. 2, 9 e sgg.

menti per i campi e l'ordine di polizia, erano di competenza della comunità di castellanza 120).

Ciò che sappiamo circa altre castellanze è poco e non ben chiarito. Nel Malcantone i villaggi di Novaggio, Curio, Banco e Bedigliora formano una castellanza, menzionata ancora, a parecchie riprese, dal XIII fino al XVIII secolo 121); essa conserva perennemente boschi comuni 1222), tuttavia non sappiamo esattamente a quale castrum appartenesse 123).

Ci è nota viceversa una castellanza dipendente dal castello di Grumo, nella valle del Vedeggio; ma solo sappiamo che essa esistette e che comprendeva probabilmente Gravesano, Manno e Bedano, i quali erano uniti ecclesiasticamente e avevano, dal punto di vista economico, una situazione comune, in quanto colà estesi fondi appaiono beni allodiali o feudi dei Rusca di Bedano 124). La castellantia de Sancto Michaele, presso Cassarate, coincideva verosimilmente, col concilium di Castagnola 125). Siccome in questi e altri castelli risiedevano feudatari laici, così nel corso dell'epoca feudale quelli si trasformarono sempre più in castelli privati e come tali poi scomparvero o perdettero la loro importanza e i loro rapporti coi comuni, i quali si svilupparono, si scomposero e si associarono per proprio conto 126). Donde il numero relativamente scarso di

¹²⁰⁾ Giurisdizione stat. Sonvico Nr. 1, 2, 13, 102; 12, 14-16. — Facoltà di multare Nr. 1, 9, 128. — Ordinamento dei campi Nr. 10, 11, 35, 52, 61; ecc. — Mulini stat. Nr. 36-38, 64, 77, 135. — Imposte Nr. 5, 93, 124, 158. — Pesi e misure Nr. 75, 76, 119. — Gli statuti sembrano essere in parte semplici statuti comunali per Sonvico, p. es. Nr. 73 concernente le greggi, dove si parla di comune e non di castellanza (?).

Novaggio. — 1298 (Cap. del Duomo, inv.) coh. comunis castelancie de Novazio. — 1316 novembre 7 (Portugal de Faria, cav. Ant., Note per la... famiglia de Marchi e del comune di Astano, Livorno 1899, pag. 10): il prelatus domus umiliatorum de Astano affitta beni in territorio de Novazio et etiam in tota (caste)-llancia Novazi. — 1396 (informazione del parroco Don Elia a Castelrotto) vendita di diritti alla castellanza da parte dei Visconti di Curio. — 1418 giugno 12 (mon. 1921 pag. 63) decima in territorio della castellanza di Novaggio, Curio, Banco, Bedigliora. — 1443 maggio 12 (Maspoli 79 n. 1) assemblea della castellanza di Novaggio, Bedigliora, Banco, Curio ad ecclesiam sancti Salvatoris de Bedeliora.

¹²²⁾ V. n. 121 (1298). — 1766 febbraio 24 (Bedigliora comm., libro dei verbali 1709 fino 1801) vicinanza di Biviora. Precetto del capitano regente di Lugano « di essere pronti a dividere fra voi e il comune di Curio la Castelanza chiamata nel Monte Mondino ». — I confini non naturali degli attuali territori, dove Bombinasco come « enclave » appartiene a Curio (fino al 1850 conteso con Bedigliora) ,e così una piccola « enclave » sul Monte Mondini, furono originati dalla divisione di estesi bei comuni.

de Castello. A Miglieglia c'è un campo denominato « Castellanza », inoltre a Novaggio e Miglieglia una località: Castello (Siegfried foglio 540 bis); cfr. anche i Rusconi de Bedeliora v. § 8 n. 25.

¹²⁴⁾ castellantia v. § 6 n. 171. — Per affari ecclesiastici v. Maspoli pag. 71. —

Rusconi v. § 6 n. 169.

125) castellantia v § 6 n. 134, cfr. estensione dei feudi dei de sancto Michaele § 6 n. 131 e sgg.; concilium § 10 n. 101.

¹²⁶) v. § 5 n. 111.

castellanze documentabili. Si può tuttavia rilevare che parecchi castelli possono essere messi facilmente in relazione con una comunità più grande, di cui abbiamo documentazione, o con gruppi di località associate. Così, per esempio, Bioggio può essere collegato alla comunità di beni alpestri di Bioggio-Cademario, Arasio col concilium Sancti Abundii, Barbengo col concilium Premone, Morcote col concilium omonimo, Cabbio con la metà superiore della Val di Muggio e così via 127).

5. Finora abbiamo messo in rilievo i tre elementi costitutivi del comune ed i loro risultati, ma abbiamo anche visto che a questa triplice origine non corrisponde dovunque una triplice organizzazione, poichè elementi economici, ecclesiastici e statali collaborano e si compenetrano. Solo l'ampiezza e il nome erano prevalentemente determinati qui dall'uno, là dall'altro elemento. Non c'era allora separazione tra chiesa e stato e nemmeno tra economia e diritto. Come l'uomo singolo appartiene per sua natura a tutte e tre le sfere, quale unità vivente, così anche le comunità collettive medioevali, quali organismi naturali, restano congiunte, da tutte le parti, alla vita del tempo. Quartieri cittadini, corporazioni, ordini monastici, sono sempre nel contempo organismi religiosi. economici e statali. Anche il comune rurale è una comunità vivente molteplice 128). Nel basso Medioevo vediamo che questa unità è, in modi diversi, sconvolta o soppressa, causa interferenze tra le organizzazioni particolari. Ma ci furono forse in tempi remoti « comuni originari » dove tutte e tre le sfere coincidevano, nei quali tutta la vita comune era organizzata e che furono poi distrutti dalle suddivisioni? Era magari la plebs questa comunità originaria — non come associazione ecclesiastica. ma come associazione generale — che si riallacciava forse agli antichi pagi ? 129).

A Bellinzona troviamo una tale coincidenza tra plebs, comitatus e comunità rurale. Forse questo valeva anche per la pieve di Capriasca. forse pure per Lugano; per Agno, però, no. La curtis regia di Agnuzzo non comprendeva tutta la pieve di Agno che sarebbe stata, per una comunione di beni, troppo vasta e troppo eterogenea 1200).

¹²⁷⁾ Cfr. n. 78 Bioggio con § 5 n. 62; n. 94 e sgg., Arasio con § 6 n. 145 e CT. pag. 105; n.99 Barbengo con § 6 : 18 e sgg. Cabbio con CT pag. 158.

¹²⁸⁾ Caggese sorvola questa universalità, fissandosi marxisticamente unilaterale sulla lotta di classe e sul fattore economico. Perciò si crede in dovere di contraddire Mazzi (Le vicinie di Bergamet allorchè questi dà alla vicinia un carattere religioso (Caggese I 238). Meyer Blenio pag. 28 accenna al crollo dell'unità economica ed ecclesiastica. — V. anche Mayer II 577.

¹²⁹⁾ Bognetti 169: Pagus = plebs.

¹³⁰⁾ Bellinzona v. doc. 40 pastura comunium et hominum burgi et comitatus Biri-

In ogni modo, nel Sottoceneri, comunità plebane non hanno importanza sia dal punto di vista ecclesiastico, come abbiamo visto, sia da quello statale. La plebs nell'alto e nel basso Medioevo appare come circoscrizione territoriale, analogamente a vallis e altre denominazioni geografiche, quando occorre circoscrivere una regione o denominare una località 131). Tuttavia si possedevano giurisdizione o altri diritti in una pieve, non però sulla pieve. Anche quando più tardi venne nominato un vicario per tutta una regione, egli si faceva chiamare potestas dei singoli loci, non potestas plebis, poichè un'associazione plebs non esisteva e non poteva quindi avere un preposto 132). Si potevano fare delle suddivisioni territoriali secondo le pievi o stabilire elenchi secondo esse 133), emanare anche statuti con vigore su determinate pievi, ma gli organi incaricati della esccuzione di questi statuti non erano le pievi come tali, ma i comunia locorum entro queste pievi. Essi ne sorvegliavano l'osservanza e consegnavano i rei a Como 134). Solo nel sec. XV, quando sotto i Visconti si verificò un frazionamento territoriale generale, le pievi vengono chiamate come tali ad adempiere a certe funzioni, per raggiungere poi sotto il dominio dei Confederati la loro maggior importanza 135). La

zone... inoltre § 9 n. 51 (1192), CT pag. 203, 213: in comitatu seu plebe Birizone. Circa questo comitatus v. § 9 n. 29. — Capriasca v. n. 35 e sgg. — Lugano v. n. 66 — Agno v. § 8 n. 12 e sgg., specialmente 17; § 1 n. 8 sg., 21 sgg.; politico § 8 n. 55. — Plebs come giurisdizione dello sculdascio v. Mayer II 557.

¹³¹⁾ La posizione di un luogo viene per lo più designata: in loco de X plebis Y, ma spesso anche in loco de X vallis Lugani, v. § 1 n. 11.

¹³²⁾ Sovranità nelle pievi v. § 9 n. 50 e seg.... si quis locus rebellis fuerit. Già nel 1170 si tratta di loci e non di plebes, v. § 9 n. 41 e sgg. — Podestà v. § 15 n.41.

¹³³⁾ Nel 1240 e 1279 tutto il territorio dello stato della città di Como fu attribuito ai 4 quartieri cittadini (MHP XVI 451), il che facendo le pievi servirono come base. Ma a quelle vicine sono intenzionalmente assegnati quartieri diversi. Negli statuti conosciamo i quartieri solo come circondari elettorali nella città, v. Campiche 43 e sgg. Gli elenchi della popolazione, che furono deposti nell'archivio statale di Como, dovevano essere stesi: de una plebe insimul unus locus post alium (Stat. 1335 I 99). V. anche gli elenchi del 1335 CT pag. 193 e sgg.

¹³⁴⁾ Per esempio: limitazioni della caccia, come pure divieto di catturare le pernici per le pievi di Fino, Zezio, Riva San Vitale (Stat. gen. 118. Stat. 1335 II 180); divieto di cacciare nei campi per le pievi di Fino, Zezio, Uggiate, Balerna, Riva San Vitale (Stat. gen. 154, Stat. 1335 II 182 e seg.). Questi statuti devono tuttavia essere sorvegliati dai comunia et quodlibet comune dictarum plebium e consules seu rectores et camparii predictorum locorum dictarum plebium (Stat. gen. 155). — Nello stat. 1335 II 58 vien nominato un comune plebis, ma con ciò si intende solo il capoluogo della pieve. Infatti i prigionieri devono essere consegnati da parte del comune che li ha arrestati, al proximiori comuni espiscopatus scilicet illi comuni ville quod est comune plebis ecc.

¹³⁵⁾ Politica viscontea v. § 15 n. 62 e sgg., poi § 17. Dal 1475 è menzionato più volte a Lugano, oltre al capitaneus vallis, una potestas plebis, se tuttavia non si tratta di un errore, un'inesattezza della cancelleria ducale, che assegnava a Lugano il podestariato della pieve, come del resto era frequente: 1475 marzo 10 (BA Cap. Lug.) dux potestati plebis Lugani, per tasse abusive. — 1478 dic. 4 (BA Cap. Lug.) nomina di

politica di Como, prudente e consapevole dei propri scopi, aveva cercato per quanto possibile di sopprimerle o le aveva esautorate col non tenerle in considerazione, e portate quindi allo scioglimento, perchè le sembravano troppo grandi e quindi troppo pericolose ¹³⁶). Inoltre la comunità plebana non sarebbe mai bastata a tutti i bisogni locali, perchè effettivamente era troppo ampia. La giurisdizione campestre per esempio, doveva sempre essere esercitata da associazioni minori.

Solo per il Luganese ci è stata tramandata una suddivisione territoriale in centene, complessi territoriali ciascuno di circa una mezza dozzina di paesi contermini, che furono costituiti probabilmente a suo tempo in base ad un censimento della popolazione, e comprendenti ognuna circa 100 fuochi ¹³⁷). Quando sia stata fatta questa suddivisione e se si tratti di una misura intrapresa dal vescovo o dalla più antica signoria comunale di Como, non è noto ¹³⁸). Nella unica fonte del 1335 le centene non sono più che distretti territoriali senza organizzazione propria; gli organi esecutivi sono anche colà i comuni in esse compresi. Anche rispetto a queste era dunque operante la politica frazionatrice di Como. Gli statuti di quella città parlano unicamente di comunia burgorum et locorum. Solo queste singole comunità rurali giurano obbe-

un commissario straordinario, designato capitaneo, potestatibus, officialibus, comunitatibus et hominibus dicte vallis. — 1479 giugno 22 (BA Cap. Lug.) ordine al podestà di Lugano, di non sospendere gli invii di viveri a Bellinzona nonostante il pericolo di peste. — Nelle pievi ora ci sono pure ufficiali per le strade v, doc. 65 (1477). — Periodo elvetico v. Weiss pag. 71 e Boll. stor. ser. II, III 12 e sgg. Tentativi delle pievi di abbattere la comunità di valle.

La sottomissione non riuscì dappertutto. A Locarno per esempio, la pieve si mantenne forse come comunità. Gli ufficiali del contado, menzionati da K. Meyer Cap. pag. 6 e sgg. e pag. 121 e sgg., sono certamente o degli anni 1288 e seguenti quando anche nel Sottoceneri appaiono gli inizi di una ammiistrazione particolare (v. § 15 n. 48), o posteriori.

Elenco delle strade 1335, CT pag. 210 e sgg. Giungo al numero di 100 fuochi semmando le seguenti frazioni di centene: 25 foci de medio centenario de Novazo. a cui vanno aggiunti 25 foci de Bedaliola et de Bancho et de Coyra (Curio) = 1/2 centenarium (= castellantia di Novaggio v. n. 122). I comunia conscilii de Zoena et de Moliella formeranno l'altro medium centenarium. In questo modo i 4 gruppi per il mantenimento delle strade diventano press'a poco ugualmente grandi, cioè 327, 375, 350 fuochi. In questo elenco sorprende tuttavia la mancanza della comunità di Bioggio-Cademario, del horgo di Agno, di Magliaso, Neggio, Pura, Caslano, che costituiscono 2 altre centene, alle quali va aggiunta 1 1/2 centenaria nella Carvina (cfr. n. 144), cioè un ulteriore complesso di 350 fuochi. Mi sembra che ricopiando questo elenco nei nuovi statuti se ne sia semplicemente tralasciata una parte. Altrimenti si può ben pensare il contado suddiviso in tale centene, se si aggiunge magari al concilium di Pambio quello di Carabbia, per ottenere le omonime centenaria. Solo Morcote e Carona non sono compresi, che del resto erano esenti dal mantenimeto delle strade v. § . 132.

Nel XIII e XIV sec. centenaria a Ceneda e Cadore = plebes; cittadine a Padova e Vicenza = viciniae, v. Mayer II 559. Schneider 124 n. 2 le considera ordinamenti dell'epoca comunale.

dienza ed esercitano tutte le funzioni statali nella campagna ¹³⁹). Nè le plebes, nè i centenaria erano dunque allora organi statali. Ma gli ultimi un tempo lo erano stati certamente. Ancor nel 1335 essi costituiscono i circoli, obbligati alla refezione delle strade statali, anche se i diretti responsabili siano i singoli comuni. A quel tempo ancora la pesa pubblica per tutto l'antico distretto era situata nei loro capoluoghi ¹⁴⁰). Anche la evidente coincidenza, che appare da questa suddivisione — nonostante il suo carattere statistico — con altri tipi di comunità già menzionati, i concilia e le castellantiae, li fa apparire come veri e più antichi comuni rurali ¹⁴¹).

Ma neanche le centene furono nei tempi più remoti il primo nucleo o unità. Anche se appaiono tali, di fronte al signore, i bisogni locali richiedevano già allora comunità singole. Il fatto che più tardi, per esempio nella valle Carvina, esse siano chiamate decaniae e altrove i preposti al villaggio si chiamano decani, fa intravvedere che queste comunità erano sottoposte, come sottodistretti, alle centene 142). Quando, sotto la signoria di Como, i piccoli singoli comuni vennero preferiti, questa categoria di comunità prevalse, poichè essenziale era la base statale. La politica di Como contribuì, a quel movimento generale di dissolvimento delle grandi comunità, quale osserveremo, attorno al 1200 143). Dove questo principio del divide et impera condusse fino all'atomizzazione — cosicchè picco-

¹³⁹⁾ v. § 14. Già nel 1170 appare: condicia que loca solita sunt facere; v. § 9 n. 44. 140) v. CT pag. 195 e sgg.: le 2 centenaria de Criviascha corrispondono alle staterae di Sala e Ponte. - Unum centenarium et medium vallis Carvynae sono verosimilmente la metà di questa valle; poichè si trovano staterae a Isone, Bironico e Mezzovico. Le staterae di Breno (centenarium de Arosio et Breno), Novaggio (v. n. 137), Sessa, S. Abbondio (con Premona) corrispondono esattamente alle rimanenti centenaria della pieve di Agno; le staterae di Agno e Caslano appartengono alle mancanti. Certo anche una a Croglio (burgus v. § 12 n. 14), mentre invece manca Torricella. - Statera a Lugano per il centenarium de Sorengo, a Cassarate per cent. di Castagnola, inoltre Sonvico, Comano, per S. Pietro Pambio (con Carabbia) a Fontana. Inoltre a Melide per il non attestato centenarium di Carona (v. n. 97 parrocchia) e a Morcote (concilium v. n. 99), a Pregassona. La statera si trova anche a Colla e Certara, i cui 27 fuochi erano al di fuori della divisione per centenaria, forse perchè abitati di recente e a Canobbio e Brè, dove probabilmente le signorie feudali di S. Ambrogio e S. Pietro in Ciel d'oro (v. § 7 n. 15, 49) regolavano pesi e misure. Nonostante le differenze che del resto non corprendono nell'elenco non omogeneo, la coincidenza è, in principio, evidente e lo si deduce anche dallo stat. 1335 VI 2, v. § 69 n. 81.

¹⁴¹⁾ Pieve Capriasca 2, Val Carvina 3 intere centenaria, la castellantia di Sonvico 1, la castellantia di Novaggio 1/2, così pure la castellantia di Grumo; i concilia di S. Abbondio e di S. Pietro Pambio probabilmente 1/2 centenarium ciascuno. Sovrapposizioni non sono probabili in nessun luogo. — A Locarno cinquantenae v. CT pag. 212.

¹⁴²) Carvina v. doc. 35. — Decani n'ella Capriasca v. stat. Capriasca 17, a Breno v. doc. 14.

¹⁴³) Mugena-Arosio n. 76 e seg. — Sonvico § 8 n. 261. — Cademario-Bioggio n. 78 e seg.